



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

---

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**PARADISI FISCALI, STRATEGIE DI BASE  
EROSION E DI PROFIT SHIFTING: UN’INDAGINE  
SUL CASO APPLE E LE IMPLICAZIONI PER LA  
TASSAZIONE GLOBALE**

**TAX HAVENS, BASE EROSION AND PROFIT  
SHIFTING STRATEGIES: AN INVESTIGATION OF  
THE APPLE CASE AND IMPLICATIONS FOR  
GLOBAL TAXATION**

Relatrice:

Prof.ssa Raffaella Santolini

Rapporto Finale di:

Nicolas Portaleone

Anno Accademico 2022/2023

*Ai miei genitori, Mirela e David*

*Desidero dedicare questa tesi alla mia famiglia, a cui sono profondamente grato poiché senza il loro costante supporto e affetto, non avrei mai potuto completare questo straordinario percorso. Un riconoscimento particolare va anche alla mia fidanzata, Sara, che mi ha sostenuto in modo incondizionato, specialmente nei momenti di difficoltà. Voglio esprimere la mia gratitudine ai miei amici, che sono stati sempre al mio fianco, offrendo il loro sostegno in ogni occasione. Inoltre, sono grato ai compagni di università con cui ho condiviso questa esperienza di crescita, e sono felice di poterli considerare amici. Tra di loro, desidero ringraziare in modo particolare il mio compagno di studi, Giovanni, con il quale ho condiviso lunghe e intense sessioni di studio, affrontato avventure e disavventure, e sono lieto di poter concludere questo percorso insieme a lui.*

## INDICE

<b>Introduzione</b> .....	6
<b>Capitolo 1 – I paradisi fiscali: definizioni e caratteristiche</b> .....	9
1.1 - Definizione di paradiso fiscale.....	9
1.2 - Geografia dei paradisi fiscali.....	11
1.3 - Storia ed evoluzione dei paradisi fiscali.....	12
1.3.1 - Il sistema offshore nei Caraibi.....	12
1.3.2 - L’Isola di Jersey.....	13
1.3.3 - Hong Kong.....	14
1.4 - Motivazioni per l’utilizzo dei paradisi fiscali.....	15
1.5 - Norme di contrasto ai paradisi fiscali.....	17
1.6 - Le misure sui flussi finanziari offshore in Italia .....	18
1.6.1 - Le sanatorie valutarie.....	19
1.6.2 - Voluntary disclosure (o dichiarazione volontaria).....	20
<b>Capitolo 2 - Il caso BEPS di Apple in Irlanda</b> .....	21
2.1 - Come l’Irlanda favorisce le aziende a livello fiscale.....	21
2.2 - Le architetture conduit e il “Double irish with a dutch sandwich”....	22
2.2.1 - Le architetture conduit.....	23
2.2.2 - Il “Double Irish with a Dutch Sandwich”.....	26
2.3 - Storia ed evoluzione di Apple.....	29
2.4 - Struttura fiscale di Apple.....	30
2.4.1 - Come Apple minimizza le imposte statali.....	30
2.4.2 - Il Double Irish with a Dutch Sandwich di Apple.....	31

Conclusioni.....	33
Bibliografia.....	36
Sitografia.....	37

## INTRODUZIONE

Nel panorama economico, i paradisi fiscali rappresentano un oggetto di indagine persistente che ha attratto l'interesse di accademici, economisti, autorità governative e l'opinione pubblica per un arco temporale considerevole. Tuttavia, al fine di ottenere una comprensione completa della natura dei paradisi fiscali, è imprescindibile fornire una loro definizione. Fondamentalmente, i paradisi fiscali costituiscono territori caratterizzati da regimi fiscali agevolati, in cui gli oneri fiscali sono drasticamente ridotti o, in alcuni casi, del tutto soppressi. Questi luoghi svolgono la funzione di destinazioni preferite da imprese e individui desiderosi di minimizzare gli obblighi fiscali a cui sono soggetti.

La complessità delle ragioni alla base dell'esistenza dei paradisi fiscali richiede un'analisi approfondita. Questi territori si impegnano in una competizione su scala globale, mirando ad attirare investimenti e attività economiche attraverso la riduzione delle imposte e la semplificazione delle norme finanziarie. Le tasse agevolate consentono, sia a individui che a imprese, di ottimizzare i profitti, mentre la riservatezza finanziaria offre la possibilità di tutelare la privacy e il patrimonio. Tuttavia, l'utilizzo dei paradisi fiscali solleva interrogativi legati all'equità fiscale e alle pratiche di elusione ed evasione fiscale. Questi temi alimentano il dibattito sul ruolo di tali giurisdizioni nell'ambito economico e sociale globale, aggiungendo un elemento di complessità alle relazioni fiscali internazionali.

La presente tesi si propone di condurre un'analisi approfondita del fenomeno dei paradisi fiscali, concentrandosi su due aspetti fondamentali. In primo luogo, si intende fornire al lettore una definizione chiara ed esaustiva dei paradisi fiscali, cercando di abbracciare il concetto in tutta la sua ampiezza. Tale definizione mira a offrire una panoramica completa di queste giurisdizioni, approfondendo le loro caratteristiche, con particolare attenzione alla geografia di tali entità e al contesto

storico che ha portato all'emergere dei principali paradisi fiscali contemporanei. La sezione conclusiva del primo capitolo si dedica all'analisi delle motivazioni che spingono sia grandi imprese che individui a considerare l'utilizzo dei paradisi fiscali. Tale esame si conclude con un'inchiesta sulle normative di contrasto introdotte dall'OCSE al fine di limitare l'impiego di tali giurisdizioni. Inoltre, è stata inclusa, a chiusura del capitolo, un'analisi dettagliata delle misure di drenaggio dei capitali offshore adottate dalla politica economica e fiscale italiana per regolare e monitorare i flussi finanziari diretti verso tali giurisdizioni.

Il secondo capitolo è incentrato sull'analisi dell'ambiente fiscale agevolato offerto dall'Irlanda alle imprese che scelgono di stabilirsi nel suo territorio. Esaminando come queste aziende traggano vantaggio da queste agevolazioni fiscali, canalizzando i loro flussi finanziari verso l'Irlanda e, successivamente, attraverso meccanismi che consentono loro di eludere l'imposizione fiscale, in altri paesi a tassazione agevolata. Successivamente si prosegue con l'illustrazione delle architetture "conduit", accompagnata da una dettagliata esposizione del modello conosciuto come "Double Irish with a Dutch Sandwich". Inoltre, vengono forniti esempi concreti e schemi esplicativi, il tutto con l'obiettivo di agevolare la comprensione di tali intricate strutture fiscali. Il secondo capitolo si conclude con un breve paragrafo che espone la storia di Apple, servendo da introduzione alla fase finale dell'elaborato. Quest'ultima sezione è focalizzata su un caso di studio specifico, ovvero il controverso caso del Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) di Apple in Irlanda. Qui, verranno analizzate le strategie fiscali utilizzate da Apple, con particolare enfasi sulle architetture "conduit" e il modello "Double Irish with a Dutch Sandwich", al fine di comprendere come queste tecniche siano state utilizzate per ridurre gli oneri fiscali. Attraverso l'esame della struttura fiscale di Apple in Irlanda, questo capitolo fornirà un esempio pratico delle dinamiche e delle sfide legate all'ottimizzazione fiscale in un contesto internazionale.

L'obiettivo di questa tesi è contribuire a una maggiore comprensione dei paradisi fiscali e delle loro implicazioni, esaminando sia le basi teoriche che un caso concreto di applicazione.

La questione dei paradisi fiscali solleva importanti interrogativi sull'equità fiscale, sulla cooperazione internazionale e sulle politiche economiche globali, rendendo questo studio di fondamentale rilevanza per l'attuale contesto finanziario e normativo.

## Capitolo 1

# I PARADISI FISCALI: DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

### 1.1 Definizione di paradiso fiscale

Introdurre il concetto di “paradiso fiscale” non è semplice in quanto non vi è una definizione universale. Date queste premesse, nella seguente tesi è stata riportata una definizione del concetto di paradiso fiscale nella sua accezione più generale: “un paradiso fiscale è un luogo che cerca di attirare le imprese offrendo strutture politicamente stabili per aiutare le persone fisiche o giuridiche ad aggirare le norme, le leggi e i regolamenti di altre giurisdizioni”<sup>1</sup>. La ragione alla base dell’esistenza di queste giurisdizioni è offrire un possibile rifugio dagli obblighi fiscali e legislativi imposti dal Paese in cui si vive o in cui si svolge l’attività d’impresa. Questi obblighi possono includere il pagamento delle imposte, il rispetto delle normative finanziarie, l’aderenza alla legislazione penale e alle leggi in materia di successione.

Nonostante i paradisi fiscali siano tutti diversi fra loro, ci sono delle caratteristiche comuni:

- questi territori forniscono varie forme di riservatezza, spesso associate a una relativa mancanza di volontà a collaborare con altre giurisdizioni nell’ambito dello scambio di informazioni<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup>Shaxson, N., “*Le isole del tesoro*”, Feltrinelli Editore, Milano, 2014, pag. 12.

<sup>2</sup> OECD (1998), *Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*, OECD Publishing, Paris, pag. 23, <https://doi.org/10.1787/9789264162945-en>.

- la pressione fiscale è estremamente ridotta e in alcune situazioni completamente inesistente, consentendo agli individui di evitare il pagamento delle imposte<sup>3</sup>;
- mantengono una chiara distinzione tra le rispettive economie e i servizi che offrono, con i servizi *offshore*<sup>4</sup> che sono destinati esclusivamente a clienti non residenti<sup>5</sup>;
- solitamente, le giurisdizioni fiscali privilegiate tendono ad avere un settore dei servizi finanziari che è sproporzionato rispetto alle dimensioni della loro economia locale<sup>6</sup>;
- sono politicamente stabili, in questo modo riescono ad attirare più capitali, presentandosi come un luogo sicuro dove depositare il proprio denaro<sup>7</sup>;
- le attività commerciali e industriali condotte nel Paese non risultano effettive, confermando l'intenzione di attrarre operazioni e investimenti motivati principalmente dalla ricerca di vantaggi fiscali<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> OECD (1998), *Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*, OECD Publishing, Paris, pag. 23, <https://doi.org/10.1787/9789264162945-en>.

<sup>4</sup> Locuzione inglese («al largo della costa») che indica territori, situati spesso in piccole isole oceaniche, in cui vigono legislazioni particolarmente permissive per quanto riguarda il trattamento fiscale (paradisi tributari, paradiso fiscale). Fonte: [www.treccani.it/offshore](http://www.treccani.it/offshore).

<sup>5</sup> Shaxson, N., *“Le isole del tesoro”*, Feltrinelli Editore, Milano, 2014, pag. 13.

<sup>6</sup> Shaxson, N., *“Le isole del tesoro”*, Feltrinelli Editore, Milano, 2014, pag. 13.

<sup>7</sup> Shaxson, N., *“Le isole del tesoro”*, Feltrinelli Editore, Milano, 2014, pag. 14.

<sup>8</sup> Carbone, M., Bosco, M., Petese, L., *“La geografia dei paradisi fiscali”*, Ipsoa, Milano, 2014, pag. 5.

## 1.2 Geografia dei paradisi fiscali

I paradisi fiscali sono disseminati in diverse parti del mondo e non sono circoscritti a una specifica area geografica. L'Unione Europea (UE) ha istituito nel novembre 2016 e periodicamente aggiornato negli anni la sua "lista UE delle giurisdizioni non cooperative". Questa lista comprende Paesi che non hanno rispettato gli impegni assunti per adeguarsi ai criteri di buona governance fiscale entro determinati periodi di tempo, nonché Stati che hanno scelto di non farlo.

L'obiettivo dell'elenco dell'Unione Europea non è quello di condannare specifici Paesi, ma piuttosto di promuovere un miglioramento delle loro leggi e pratiche fiscali attraverso la cooperazione. I criteri utilizzati per valutare se un Paese è considerato cooperativo dal punto di vista fiscale sono stati concepiti in modo da evolversi nel tempo, in modo da allinearsi con le norme internazionali di buona governance fiscale. I criteri di inserimento nella lista riguardano: la trasparenza fiscale, l'equa imposizione e le misure contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

L'inclusione di uno Stato nell'elenco dell'UE consente agli Stati membri di adottare misure di difesa efficaci e proporzionate, sia nel campo fiscale che in altri settori, nei confronti delle giurisdizioni che non cooperano, fino a quando queste rimangono elencate. Le giurisdizioni che si trovano nella lista aggiornata dal consiglio in data 14 febbraio 2023 sono: Samoa americane, Anguilla, Bahamas, Isole Vergini britanniche, Costa Rica, Figi, Guam, Isole Marshall, Palau, Panama, Russia, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Consiglio dell'Unione Europea, *Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali*, disponibile al link <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/> (accesso avvenuto in data 10 settembre 2023).

### **1.3 Storia ed evoluzione dei paradisi fiscali**

È possibile collegare l'evoluzione del sistema offshore contemporaneo all'emergere dell'euromercato<sup>10</sup>, poiché quest'ultimo ha rappresentato un importante catalizzatore nello sviluppo delle strutture finanziarie e giuridiche che caratterizzano le operazioni offshore attuali. La rete dei paradisi fiscali nel mondo può essere suddivisa in gruppi significativi basati sulla loro influenza nelle regioni circostanti. Ad esempio, alcuni paradisi fiscali sono principalmente orientati verso le Americhe, come i quattordici territori dei Caraibi che un tempo erano colonie britanniche. Altri paradisi fiscali concentrano prevalentemente le loro attività offshore sui Paesi europei, tra cui Jersey, Guernsey e l'Isola di Man. Infine, Hong Kong, che in passato era sotto il controllo britannico, ha svolto un ruolo importante come punto di accesso finanziario alla Cina<sup>11</sup>. Queste categorie aiutano a comprendere meglio come i paradisi fiscali operano in diverse parti del mondo in base alla loro ubicazione geografica e alle loro relazioni storiche.

#### ***1.3.1 Il sistema offshore nei Caraibi***

Nelle isole dei Caraibi, le radici del moderno sistema offshore possono essere rintracciate nel momento in cui la criminalità organizzata cercava un modo per far uscire denaro da traffici illeciti dagli Stati Uniti e poi farlo rientrare legalmente. In un primo momento, videro la Svizzera come una possibile soluzione, ma questa si rivelò essere troppo distante e poco pratica. Di conseguenza, i mafiosi decisero di trasferire il processo di riciclaggio del denaro alle Bahamas, dove incontrarono pochi ostacoli. Inizialmente, riuscirono a infiltrarsi nella politica dell'isola, trasformandola nel loro nuovo centro offshore per attività illecite, fino a quando le

---

<sup>10</sup> Il mercato delle eurodivise o delle euroobbligazioni. Il Devoto-Oli, vocabolario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 2013, pag. 1037.

<sup>11</sup> Shaxson, N., "Le isole del tesoro", Feltrinelli Editore, Milano, 2014, pag. 133.

Bahamas ottennero l'indipendenza. A questo punto, l'instabilità politica spaventò gli operatori offshore, che si spostarono altrove, in particolare nelle Isole Cayman.

Le Isole Cayman, ancora sotto il dominio della Corona britannica, erano in passato prevalentemente rurali; tuttavia, vari fattori hanno contribuito a trasformarle in uno dei principali centri offshore del mondo. Dapprima, le Isole Cayman hanno introdotto una legislazione senza l'approvazione del Tesoro britannico, dovuta a una mancata comunicazione del provvedimento a Londra da parte di un funzionario. La Gran Bretagna, pur non opponendosi alla trasformazione delle Isole Cayman in un centro offshore, aveva principalmente l'obiettivo di garantire che i capitali britannici rimanessero all'interno dell'area della sterlina; pertanto, non vi erano obiezioni allo sfruttamento di altre nazioni, a condizione che la Gran Bretagna fosse protetta da tali attività. A tal fine, venne limitata l'area della sterlina all'Irlanda e alle dipendenze della corona.

Nonostante l'adozione del dollaro delle Cayman come valuta, il legame tra le Isole Cayman e Londra rimase forte. Questo legame si rafforzò grazie al fatto che le Isole Cayman non avevano mai manifestato un desiderio di indipendenza, riconoscendo che, rimanendo sotto il controllo della Corona britannica, avrebbero mantenuto un certo prestigio e che la ricerca dell'indipendenza avrebbe potuto provocare una fuga di capitali.<sup>12</sup>

### ***1.3.2 L'Isola di Jersey***

L'Isola di Jersey assunse il ruolo di centro offshore nel Diciottesimo secolo, ma l'attività bancaria iniziò a crescere significativamente solo negli anni Sessanta. Questo aumento è principalmente attribuibile al passaparola tra i suoi clienti, che hanno contribuito ad attirare capitali sempre più importanti e influenti verso l'Isola.

---

<sup>12</sup> Le informazioni presenti in questo paragrafo provengono dal libro Shaxson, N., *“Le isole del tesoro”*, Feltrinelli Editore, Milano, 2014, pag. 134 - 144.

Inoltre, simile al caso delle Isole Cayman, il rapporto tra Jersey e la Gran Bretagna presenta ambiguità, poiché sebbene Jersey sia sotto l'influenza della Corona britannica, questa fece sforzi per mascherare il suo controllo al fine di evitare di assumersi la piena responsabilità delle sue azioni. La Gran Bretagna era chiaramente favorevole alla creazione di un paradiso fiscale sull'Isola di Jersey, tanto che durante i negoziati per l'ingresso nella Comunità europea, cercò strenuamente di escludere Jersey dai Trattati di Roma<sup>13, 14</sup>. Un altro impulso alla crescita dell'Isola si verificò negli anni Ottanta, quando vennero introdotte normative internazionali contro il riciclaggio di denaro sporco, costringendo le grandi banche a separarsi dai clienti poco raccomandabili. Questi clienti, quindi, trovarono rifugio nell'Isola di Jersey per condurre le loro attività finanziarie.

### **1.3.3 Hong Kong**

Un processo simile a quello verificatosi con l'Isola di Jersey si verificò anche in Asia, precisamente ad Hong Kong. Inizialmente, sotto la guida britannica, Hong Kong godeva di una notevole autonomia finanziaria. Quando la Cina si aprì al resto del mondo, Hong Kong conobbe una crescita rapida, e la Gran Bretagna aveva essenzialmente creato una giurisdizione senza regole all'interno del territorio.

Nel 1997, Hong Kong fu trasferita sotto il controllo cinese ma rimase una "regione amministrativa speciale" con un alto grado di autonomia, eccezion fatta per gli affari esteri e la difesa. Questo avvenne perché anche la Cina, come la Gran Bretagna, desiderava avere il proprio centro offshore. Gli interessi della Cina nei confronti di Hong Kong sono chiaramente evidenti, come dimostra il fatto che nel

---

<sup>13</sup> Il 25 marzo 1957 vennero firmati a Roma due trattati: il trattato che istituì la Comunità economica europea (CEE) e il trattato che istituì la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA o Euratom).

Fonte: [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu)

<sup>14</sup> Shaxson, N., "Le isole del tesoro", Feltrinelli Editore, Milano, 2014, pag. 146.

2009, in occasione del vertice del G20, i leader mondiali cercarono di compilare una lista nera dei paradisi fiscali e la Cina lottò strenuamente per escludere Hong Kong da questa lista<sup>15</sup>.

#### **1.4 Motivazioni per l'utilizzo dei paradisi fiscali**

La pianificazione fiscale, conosciuta come *tax planning*, rappresenta un processo essenziale per la gestione finanziaria di qualsiasi ente o persona fisica, mirando a ridurre in modo legale l'onere fiscale nei confronti del governo. L'obiettivo principale di tale pianificazione è l'ottimizzazione della situazione finanziaria nel rispetto delle leggi e delle regolamentazioni fiscali vigenti. La sua fondamentale premessa è l'ottenimento di risparmi fiscali leciti, evitando accuratamente comportamenti di evasione<sup>16</sup> o elusione fiscale<sup>17</sup>.

Tuttavia, è importante riconoscere che l'eccessiva enfasi sulla pianificazione fiscale può portare a decisioni commerciali che vanno al di là della semplice eliminazione della doppia imposizione. Questo può comportare un aumento del rischio di pratiche fiscali non conformi alle leggi, soprattutto quando un'azienda decide di spostare le proprie attività in base al regime fiscale senza valide ragioni economiche. In questi casi, il ricorso a giurisdizioni con benefici fiscali, spesso

---

<sup>15</sup> Shaxson, N., *“Le isole del tesoro”*, Feltrinelli Editore, Milano, 2014, pag. 149.

<sup>16</sup> “Per evasione fiscale si intende qualsiasi comportamento o insieme di comportamenti da cui deriva, per volontà consapevole di chi lo adotta, un valore economico dell'imposta dovuta inferiore a quello previsto dal sistema fiscale”. Definizione tratta da: Santoro, A., *“L'evasione fiscale”*, Il Mulino, Bologna, 2010, pag. 12.

<sup>17</sup> Comportamento di un contribuente che, pur seguendo le leggi fiscali, cerca di evitare di pagare le tasse attraverso accordi commerciali che servono solo a eludere l'obbligo fiscale, è considerato in molti casi accettabile. Questo si differenzia dall'atto di evasione fiscale, che implica nascondere in modo illegale le entrate soggette all'imposizione fiscale.

Fonte: <https://www.treccani.it/enciclopedia/elusione-fiscale/>

denominate paradisi fiscali, può diventare allettante, ma con implicazioni legali e morali significative.

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico<sup>18</sup> (OCSE) ha riconosciuto l'importanza di affrontare questa sfida. Nel rapporto intitolato "Addressing Base Erosion and Profit Shifting"<sup>19</sup>, l'OCSE ha approfondito strategie e pratiche utilizzate per spostare profitti tassabili verso giurisdizioni fiscali più vantaggiose, sottolineando la necessità di contrastare queste pratiche.

È fondamentale considerare che l'interazione tra i diversi sistemi fiscali nazionali può creare situazioni ambigue, offrendo opportunità reali per ridurre l'onere fiscale. Tuttavia, il pericolo risiede nel concedere agevolazioni fiscali con effetti eccessivi, che superano l'obiettivo di eliminare la doppia imposizione, ponendo così in rilievo la necessità di una regolamentazione più efficace e di un monitoraggio accurato per prevenire possibili abusi e manipolazioni nel campo della fiscalità internazionale.

---

<sup>18</sup> L'OCSE, fondata il 14 dicembre 1960 mediante la Convenzione sull'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, è ora composta da 38 nazioni, tra cui l'Italia. L'obiettivo principale dell'OCSE è promuovere politiche a livello mondiale che mirino a migliorare il benessere economico e sociale delle popolazioni. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso la promozione dell'armonizzazione dei mercati e il conseguimento di elevati livelli di sviluppo economico e occupazione sostenibile. L'organizzazione si impegna anche a sostenere gli investimenti, la competitività e a garantire, nel contempo, la stabilità finanziaria.

Fonte: [www.agenziacoesione.gov.it/OCSE](http://www.agenziacoesione.gov.it/OCSE)

<sup>19</sup> "Per Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) si intende l'insieme di strategie di natura fiscale che talune imprese pongono in essere per erodere la base imponibile (base erosion) e dunque sottrarre imposte al fisco. La traslazione dei profitti (profit shifting) da Paesi ad alta imposizione a Paesi a tassazione nulla o ridotta è, di fatto, essa stessa una strategia che conduce all'erosione della base imponibile". Definizione tratta da "Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)" del Servizio del Bilancio del Senato, XVII legislatura Nota breve n. 13 Ottobre 2015, pag. 1, disponibile al link: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00941275.pdf>

## 1.5 Norme di contrasto ai paradisi fiscali

L'OCSE si impegna a promuovere la trasparenza fiscale e a combattere l'elusione fiscale su scala internazionale attraverso la cooperazione tra nazioni. Questo impegno mira a garantire che i Paesi membri e altre giurisdizioni rispettino le norme fiscali internazionali e collaborino nell'individuare e prevenire pratiche fiscali dannose, l'erosione della base imponibile e il trasferimento inappropriato dei profitti.

Un importante passo in avanti a livello internazionale si è verificato nel 2000, quando l'OCSE ha pubblicato il rapporto *“Towards Global Tax Co-operation: Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices”*<sup>20</sup>. Questo rapporto si è concentrato sui progressi compiuti nell'individuare e combattere pratiche fiscali dannose su scala globale. Esaminando le strategie utilizzate da alcune giurisdizioni per attrarre imprese e capitali attraverso politiche fiscali aggressive, il rapporto ha cercato di promuovere la cooperazione internazionale nella lotta contro queste pratiche dannose, promuovendo una maggiore equità fiscale tra le nazioni.

Tra i documenti più significativi a livello europeo per l'effettivo contrasto ai paradisi fiscali, si distingue il documento COM(2012) 351<sup>21</sup>, del 27 giugno 2012, all'interno del quale, la Commissione Europea esamina le strategie per rafforzare le misure di contrasto alla frode e all'evasione fiscale, delineando le varie iniziative da adottare in questo contesto. Nel documento, si mette in evidenza l'importanza di adottare una serie di misure volte a garantire il rispetto degli obblighi fiscali, la

---

<sup>20</sup> *“Verso la Cooperazione Fiscale Globale: Progressi nell'Identificazione ed Eliminazione delle Pratiche Fiscali Dannose”* OECD PUBLICATIONS, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16. URL: <https://www.oecd.org/tax/harmful/2090192.pdf>

<sup>21</sup> Documento redatto dalla Commissione europea. Bruxelles, 27 giugno 2012, disponibile al link: [https://www.senato.it/web/docuorc2004.nsf/4d9255edaa0d94f8c12576ab0041cf0a/86a11b381566e5a5c1257a2b0044da42/\\$FILE/COM2012\\_0351\\_IT.pdf](https://www.senato.it/web/docuorc2004.nsf/4d9255edaa0d94f8c12576ab0041cf0a/86a11b381566e5a5c1257a2b0044da42/$FILE/COM2012_0351_IT.pdf)

riduzione delle frodi e la lotta all'evasione fiscale. Queste azioni includono il potenziamento della riscossione da parte degli Stati membri, il potenziamento della cooperazione transfrontaliera tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri e l'istituzione di una politica europea coerente nei confronti dei Paesi terzi<sup>22</sup>.

Nel medesimo contesto, la Commissione europea ha evidenziato che i paradisi fiscali costituiscono una minaccia potenziale per gli interessi degli Stati membri poiché comportano costi aggiuntivi per la protezione delle basi imponibili. Le conseguenze negative, traducendosi in perdite di entrate fiscali a causa del trasferimento di basi imponibili verso i paradisi fiscali, ricadono inevitabilmente sui contribuenti individuali. La lotta a queste pratiche dannose rappresenta quindi un obiettivo fondamentale sia a livello internazionale che europeo.

#### **1.6 Le misure sui flussi finanziari offshore in Italia**

Le misure italiane di drenaggio dei capitali offshore rappresentano un importante aspetto della politica economica e fiscale dell'Italia. Queste misure sono state progettate per regolare e monitorare i flussi finanziari che si dirigono verso giurisdizioni offshore. L'obiettivo principale di queste misure è preservare l'integrità del sistema fiscale italiano, garantendo che i contribuenti adempiano ai loro obblighi fiscali in modo equo e che i capitali non sfuggano alle tasse attraverso l'uso di conti offshore. Queste misure includono le sanatorie valutarie e il piano di rientro dei capitali noto come “*voluntary disclosure*” (dichiarazione volontaria).

---

<sup>22</sup> F. Pecorari, I. Viola, *Il fisco che verrà*. Paradisi fiscali: strumenti di contrasto a livello internazionale, europeo e nazionale, “*La gestione straordinaria delle imprese*”, 3/2019, pag 101, disponibile al link:

[https://static1.squarespace.com/static/55a50b8ee4b00f4e23b93618/t/5d236c08ac694d000198245d/1562602506419/2019\\_08-07\\_GSI\\_FP-IV\\_Paradisi+Fiscali\\_Strumenti+di+Contrasto+a+Livello+Internazionale%2C+Europeo+e+Nazionale.pdf](https://static1.squarespace.com/static/55a50b8ee4b00f4e23b93618/t/5d236c08ac694d000198245d/1562602506419/2019_08-07_GSI_FP-IV_Paradisi+Fiscali_Strumenti+di+Contrasto+a+Livello+Internazionale%2C+Europeo+e+Nazionale.pdf)

### ***1.6.1 Le sanatorie valutarie***

“Le sanatorie valutarie consentono, attraverso gli strumenti del condono valutario ovvero dello scudo fiscale, l’emersione dei capitali (investimenti, attività finanziarie, redditi) costituiti o detenuti illecitamente all’estero, pagando una somma di denaro (prelievo una tantum) la cui entità è solitamente proporzionato all’ammontare oggetto di indulgenza”<sup>23</sup>.

La legge 689/1976<sup>24</sup> introdusse il primo condono valutario, permettendo a chi possedeva attività o disponibilità valutarie all’estero prima del 6 marzo 1976 di regolarizzare la situazione, con l’annullamento delle sanzioni fiscali e valutarie.

Nel primo decennio del XXI secolo, l’Italia ha introdotto tre provvedimenti di sanatoria valutaria con l’obiettivo principale di attrarre flussi finanziari aggiuntivi verso le casse dello Stato.

Il primo dei tre è il Decreto Legislativo 350/2001<sup>25</sup> che ha permesso ai residenti italiani di riportare in patria denaro e attività finanziarie detenute all’estero o di mantenerle all’estero attraverso un processo di regolarizzazione, il quale prevedeva il pagamento del 2,5% del valore dei fondi rimpatriati o regolarizzati o la possibilità di sottoscrivere titoli di Stato per il 12% del valore delle attività.

Il secondo riguarda la legge finanziaria del 2003 la quale ha introdotto diverse forme di condono tributario che hanno consentito ai contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale mediante il pagamento di importi variabili, a seconda del tipo di sanatoria scelta e delle circostanze specifiche. Queste disposizioni erano incluse

---

<sup>23</sup> Carbone, M., Bosco, M., Petese, L., “*La geografia dei paradisi fiscali*”, Ipsoa, Milano, 2014, pag. 131.

<sup>24</sup> Legge n. 689 del 8 ottobre 1976 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 9 ottobre 1976.

<sup>25</sup> Decreto Legislativo n. 350 del 25 settembre 2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2001.

nella legge 289/2002<sup>26</sup> (articolo 8) e nel Decreto Legislativo 282/2002<sup>27</sup>, noto come “scudo-bis”.

Infine, il decreto legislativo 78/2009<sup>28</sup> ha istituito lo “scudo-ter”, offrendo un’ulteriore opportunità di regolarizzazione dei capitali detenuti illecitamente all’estero. Questo provvedimento ha anche introdotto misure restrittive per contrastare i paradisi fiscali e le pratiche di arbitraggio internazionale.

### ***1.6.2 La voluntary disclosure (o dichiarazione volontaria)***

La legge 186/2014<sup>29</sup> ha introdotto una procedura straordinaria con l’obiettivo di incoraggiare la collaborazione volontaria dei contribuenti, consentendo loro di sanare irregolarità fiscali passate e stabilire una base per futuri rapporti con l’Agenzia delle Entrate basati sulla fiducia reciproca. Questa procedura offre ai contribuenti un mezzo per regolare la propria situazione fiscale passata, “escludendo l’anonimato ed essendo informata ai principi della spontaneità, della completezza e della veridicità contiene misure effettivamente strumentali alla futura compliance da parte di coloro ai quali è destinata”<sup>30</sup>. Si tratta di un’iniziativa che mira a favorire la conformità fiscale futura e rappresenta un’opportunità concreta per coloro che desiderano tornare nella legalità.

---

<sup>26</sup> Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2003, Supplemento Ordinario n. 23.

<sup>27</sup> Decreto Legislativo n. 282 del 24 dicembre 2002 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2003.

<sup>28</sup> Decreto Legislativo n. 78 del 1° luglio 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009.

<sup>29</sup> Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014.

<sup>30</sup> Carbone, M., Bosco, M., Petese, L., “*La geografia dei paradisi fiscali*”, Ipsoa, Milano, 2014, pag. 139.

## Capitolo 2

### IL CASO BEPS DI APPLE IN IRLANDA

#### 2.1 Le misure sui flussi finanziari offshore

L'Irlanda offre un ambiente fiscale estremamente vantaggioso per promuovere lo sviluppo delle imprese e agevolare gli investimenti. Gli incentivi fiscali costituiscono una parte significativa del pacchetto globale di agevolazioni a disposizione delle imprese straniere. L'Irlanda rappresenta una destinazione molto favorevole per le multinazionali che desiderano stabilire la loro sede regionale o una holding nel Paese offrendo un'ampia gamma di soluzioni su misura per le esigenze delle stesse:

- applicazione della Direttiva Madre-Figlia UE<sup>31</sup>;
- credito fiscale per le attività di ricerca e sviluppo (R&S);
- detrazione dei capitali per investimenti in immobilizzazioni immateriali;
- bassa imposta sui dividendi esteri;
- sgravi fiscali per la proprietà intellettuale;
- credito d'imposta sugli utili delle filiali estere;
- esenzione dei *capital gain*<sup>32</sup> (guadagno in conto capitale);
- esenzione dall'imposta di registro per la proprietà intellettuale;
- nessuna normativa sulla *thin capitalization*<sup>33</sup> (capitalizzazione sottile);

---

<sup>31</sup> Si riferisce alla direttiva 2011/96/UE del 30 novembre 2011 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 345 del 29 dicembre 2011. La direttiva intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre. Fonte: <https://eur-lex.europa.eu/IT>.

<sup>32</sup> È dato dalla differenza fra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita.

<sup>33</sup> In assenza di regole sulla sottocapitalizzazione, la società capogruppo ha incentivo a concedere prestiti alle proprie società controllate per abbattere il peso delle imposte. Questa operazione tanto

- limitata applicazione di norme sul *transfer pricing*<sup>34</sup> (prezzi di trasferimento);
- nessuna normativa sulle *Controlled Foreign Company*<sup>35</sup> CFC (società controllate estere)<sup>36</sup>.

## 2.2 Le architetture *conduit* e il “*Double irish with a dutch sandwich*”

Prima di esaminare il caso Apple ed illustrare la sua complessa struttura fiscale, è fondamentale introdurre i concetti di “struttura *conduit*” (struttura a tubo) e “*Double Irish with a Dutch Sandwich*”. La struttura *conduit* rappresenta il modo in cui un gruppo di società può essere organizzato al fine di sfruttare la posizione di una determinata entità giuridica in una specifica giurisdizione, che non necessariamente offre agevolazioni fiscali, al fine di minimizzare l’imposta sui dividendi, gli interessi e i canoni; mentre il “*Double Irish with a Dutch Sandwich*” è una strategia di pianificazione fiscale internazionale utilizzata da alcune grandi società multinazionali per ridurre l’imposta sul reddito sui loro profitti globali.

---

più conviene fiscalmente quanto maggiore è l’aliquota fiscale della sussidiaria rispetto a quella della capogruppo; è quindi ampiamente praticata dalle multinazionali le quali, oltre a collocare le capogruppo in Paesi con aliquote basse sui redditi delle società, indebitano maggiormente le sussidiarie localizzate in Paesi con aliquote elevate. Fonte: [www.treccani.it](http://www.treccani.it)

<sup>34</sup> Il *transfer pricing* è una tecnica volta a spostare reddito tra un Paese ed un altro attraverso l’applicazione, nelle operazioni infragruppo, di corrispettivi più elevati o più bassi di quelli che sarebbero fissati tra imprese indipendenti. Lo spostamento del reddito avviene generalmente verso i Paesi a bassa fiscalità, per usufruire del minor carico fiscale. Fonte: [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)

<sup>35</sup> Si riferisce all’art 167 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) è una disposizione normativa che riguarda il trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla partecipazione agli utili di una società. Fonte: [www.brocardi.it](http://www.brocardi.it)

<sup>36</sup> Elenco estratto dal sito: <https://fiscomania.com/irlanda-tassazione-impresa-agevolazioni/>


Questa strategia coinvolge una serie di transazioni finanziarie e l'uso di società intermedie in giurisdizioni fiscali favorevoli, tra cui l'Irlanda e i Paesi Bassi.

### 2.2.1 Le configurazioni conduit

Le strutture conduit possono presentare diverse configurazioni, ma tra le più rilevanti spiccano: la struttura conduit diretta e la struttura conduit indiretta o a "scacchiera"<sup>37</sup>.

La struttura conduit diretta sfrutta direttamente i trattati stipulati tra i Paesi. In questa configurazione, si traggono vantaggi da un accordo fiscale firmato da un Paese terzo con cui il Paese di residenza non ha accordi fiscali in atto.

Figura 1: struttura conduit diretta



Fonte: Carbone, M., Bosco, M., Petese, L., "La geografia dei paradisi fiscali", Ipsoa, Milano, 2014, pag. 473.

<sup>37</sup> Fonte: Carbone, M., Bosco, M., Petese, L., "La geografia dei paradisi fiscali", Ipsoa, Milano, 2014, pag. 473, 474.

Dalla figura 1 emerge chiaramente il beneficio fiscale ottenuto attraverso un'operazione di questo tipo. Al fine di illustrare in modo più chiaro i benefici di questa struttura, si propone di seguito un esempio teorico: nel caso in cui un reddito generato al di fuori del paese di residenza e diretto verso un determinato Paese (chiamato "Paese X") sia soggetto a una ritenuta alla fonte del 30%, senza la presenza di una *double tax convention*<sup>38</sup> (DTC) per evitare la doppia imposizione che regoli specificamente questa situazione, è possibile ridurre l'imposta trattenuta intervenendo tramite un intermediario noto come "intermediate holding" (società di intermediazione). Questa intermediaria consente di instradare il flusso finanziario attraverso un terzo paese (chiamato "Paese Y") che ha accordi fiscali in vigore con entrambe le giurisdizioni coinvolte. In questo modo, si verificheranno due ritenute alla fonte, per un totale combinato del solo 15%, rispetto all'iniziale e più elevata imposizione fiscale del 30%<sup>39</sup>.


---

<sup>38</sup> Convenzione contro le doppie imposizioni.

<sup>39</sup> Esempio tratto dal libro di testo di Carbone, M., Bosco, M., Petese, L., "La geografia dei paradisi fiscali", Ipsoa, Milano, 2014, pag. 473.

La struttura conduit a “scacchiera” si basa, invece, sull’analisi degli effetti circolari derivanti dai regimi fiscali convenzionali che coinvolgono quattro diverse giurisdizioni.

Figura 2: struttura conduit indiretta o a “scacchiera”



Fonte: Carbone, M., Bosco, M., Petese, L., “La geografia dei paradisi fiscali”, Ipsoa, Milano, 2014, pag. 474.

Nel contesto delineato nella figura 2, l’introduzione di ulteriori soggetti economici di tipo conduit nei Paesi X e Y è mirata a sfruttare le sinergie generate dalla combinazione di diverse convenzioni fiscali, al fine di aumentare il vantaggio fiscale rispetto a una struttura diretta più semplice. Dunque, “data l’assenza di una convenzione che regoli i rapporti tra il Paese di residenza ed il Paese Z, con conseguente applicazione di un prelievo fiscale esoso su un dato flusso reddituale, l’incanalamento dell’emolumento attraverso le giurisdizioni X e Y, comporterà l’applicazione di un’aliquota complessiva del 10%”<sup>40</sup>.

<sup>40</sup> Carbone, M., Bosco, M., Petese, L., “La geografia dei paradisi fiscali”, Ipsoa, Milano, 2014, pag. 474.

### **2.2.2 “Double Irish with a Dutch Sandwich”**

Il “Double Irish with a Dutch Sandwich” è probabilmente uno dei più noti ed efficaci strumenti di elusione fiscale internazionale utilizzati per ridurre l’imposta sul reddito. “Si tratta di una triangolazione finanziaria tra alcune società residenti in Irlanda, Paesi Bassi e uno Stato che può essere considerato un paradiso fiscale a tutti gli effetti in cui l’imposizione fiscale è molto ridotta o, addirittura, nulla”<sup>41</sup>. Di seguito viene fornito un esempio di come potrebbe essere articolata la struttura di un Double Irish with a Dutch Sandwich.

Se si considera come esempio la società ABC Inc., la quale ha manifestato l’interesse a istituire una struttura nota come “Double Irish with a Dutch Sandwich”. Inizialmente, questa operazione prevede la creazione di una sussidiaria irlandese denominata “Irish Subsidiary A”, cui saranno trasferiti una parte dei profitti della società madre. In questo contesto, ABC Inc. sfrutta il trattato fiscale tra gli Stati Uniti e l’Irlanda al fine di ridurre o evitare l’imposta sul reddito derivante dal trasferimento di utili dalla società madre agli Stati Uniti. Successivamente, si procede con la creazione della struttura conosciuta come “Dutch Sandwich”. Questa fase comporta l’istituzione di un’altra sussidiaria irlandese denominata “Irish Subsidiary B” e la costituzione di una società olandese denominata “Dutch Holding Company” la quale è collegata alle sussidiarie irlandesi. L’ultimo passo è quello di aggiustare il flusso dei profitti, il quale viene gestito nel seguente modo: inizialmente, i profitti vengono trasferiti dall’Irish Subsidiary A all’Irish Subsidiary B. Questo trasferimento può prevedere pagamenti di canoni da parte dell’Irish Subsidiary A all’Irish Subsidiary B, in riferimento all’utilizzo di risorse o proprietà intellettuali. Successivamente, i profitti vengono trasferiti dall’Irish Subsidiary B

---

<sup>41</sup> Concetti, Paolo (A.A. 2020/2021) “*Tassazione delle multinazionali e squilibri fiscali internazionali nell’era dell’economia digitale*”. Tesi di Laurea in Scienza delle finanze, Luiss Guido Carli, relatore Angelo Cremonese, pag. 34, [tesi di laurea triennale].


alla Dutch Holding Company. Infine, l'ultimo passaggio implica il trasferimento dei profitti dagli Stati Uniti alla Dutch Holding Company, utilizzando strategie mirate a minimizzare l'imposizione fiscale, come ad esempio attraverso operazioni finanziarie interne, come prestiti intra-gruppo. In questo modo, ABC Inc. può sfruttare le giurisdizioni con tassazioni favorevoli e i trattati fiscali per ridurre significativamente l'imposta sul reddito che dovrebbe pagare sugli utili generati all'estero. È importante notare che questa strategia è stata oggetto di controversie e le autorità fiscali stanno prendendo misure per limitare o vietare tali pratiche<sup>42</sup>.

Nella pagina successiva, è stata inclusa un'illustrazione schematica della struttura del "Double Irish with a Dutch Sandwich" al fine di rendere il concetto il più chiaro possibile.

---

<sup>42</sup> Esempio di elaborazione propria.

Figura 3: “Double Irish with a Dutch Sandwich”



Fonte: C. Duhigg, D. Kocieniewski, “How Apple Sidesteps Billions In Taxes”, The New York Times, 2012  
<https://www.nytimes.com/2012/04/29/business/apples-tax-strategy-aims-at-low-tax-states-and-nations.html>

### 2.3 Storia ed evoluzione di Apple

Apple è stata fondata da due giovani visionari, Steve Jobs e Steve Wozniak, all'interno di un modesto garage nel 1976. Inizialmente, l'obiettivo era quello di sviluppare e costruire il loro primo computer. Tuttavia, Wozniak lavorava per Hewlett-Packard (HP) e, a causa delle clausole contrattuali, doveva sottoporre i progetti delle sue invenzioni all'azienda. Quando presentarono il loro primo computer ad HP, l'azienda lo rifiutò. Questo evento li spinse a prendere una decisione audace: il 1° aprile 1976, fondarono ufficialmente la "Apple Computer Company", affiancati da Ronald Wayne. Lo scopo principale dell'azienda era la produzione e la vendita di personal computer, le cui vendite conobbero un significativo aumento, soprattutto grazie all'introduzione dell'"Apple II", che ottenne un notevole successo. Questo successo portò l'azienda a essere quotata in borsa nel 1980.

Negli anni Novanta, Apple affrontò sfide significative, incluso il distacco temporaneo di Steve Jobs e la sua successiva riassunzione nelle vesti di CEO nel 1997. Uno dei passi più significativi fu il lancio dell'iMac, questo prodotto fu un successo e aiutò Apple a riguadagnare slancio e visibilità sul mercato. Parallelamente, Apple iniziò ad acquisire numerose aziende e a spostare la propria attenzione verso l'elettronica di consumo, andando oltre i computer. Il risultato più noto di questa nuova direzione fu il lancio del primo iPhone il 9 gennaio 2007, un dispositivo che avrebbe rivoluzionato l'industria dei dispositivi mobili e aperto nuove opportunità di crescita per Apple. La sua visione, la dedizione all'innovazione e la capacità di creare prodotti rivoluzionari hanno reso Apple una delle aziende più influenti e di successo al mondo<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Fonte: [https://marketingtorino.it/la-storia-di-apple-lazienda-che-ha-rivoluzionato-il-mondo-della-tecnologia/#Laddio\\_a\\_Steve\\_Jobs](https://marketingtorino.it/la-storia-di-apple-lazienda-che-ha-rivoluzionato-il-mondo-della-tecnologia/#Laddio_a_Steve_Jobs)

## 2.4 Struttura fiscale di Apple

### 2.4.1 Come Apple minimizza le imposte statali

Nel 2006, Apple ha creato una sussidiaria chiamata *Braeburn Capital* a Reno nello Stato del Nevada, con l'intento di gestire e investire i profitti aziendali. Quando un consumatore negli Stati Uniti acquista un prodotto Apple, una parte dei profitti di quella transazione spesso viene indirizzata verso conti bancari controllati da Braeburn. Successivamente, questi fondi vengono impiegati in investimenti diversificati, come azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari, come dichiarato dai vertici aziendali. La peculiarità sta nel fatto che una parte dei guadagni derivanti da tali investimenti è soggetta a una tassazione agevolata grazie alla sede di Braeburn situata in Nevada.

Da quando è stata fondata, Braeburn ha consentito ad Apple di accumulare oltre 2,5 miliardi di dollari in interessi e dividendi dai suoi investimenti in tutto il mondo. Se Braeburn fosse stata situata a Cupertino, dove risiedono i principali dirigenti di Apple, una parte dei profitti sarebbe stata soggetta all'aliquota fiscale sul reddito delle società della California, che ammonta all'8,84%<sup>44</sup>. È importante notare che in Nevada non esiste un'imposta sul reddito delle società a livello statale e nemmeno una tassa sulle plusvalenze. Questa posizione geografica consente ad Apple di ottimizzare la sua posizione fiscale. In aggiunta, la presenza di Braeburn offre ad Apple la possibilità di ridurre i suoi obblighi fiscali in altri Stati, come la Florida, il New Jersey e il New Mexico. Ciò accade perché molte di queste giurisdizioni applicano formule che consentono una diminuzione delle tasse quando l'attività finanziaria di un'azienda è gestita altrove.

---

<sup>44</sup> Fonte: C. Duhigg, D. Kocieniewski, "How Apple Sidesteps Billions In Taxes", The New York Times, 2012 <https://www.nytimes.com/2012/04/29/business/apples-tax-strategy-aims-at-low-tax-states-and-nations.html>

In sintesi, la creazione di Braeburn ha conferito ad Apple un vantaggio fiscale significativo, consentendole di massimizzare i profitti e gestire in modo efficace la sua tassazione a livello statale e locale negli Stati Uniti<sup>45</sup>.

#### **2.4.2 Il Double Irish with a Dutch Sandwich di Apple**

Alla fine degli anni Ottanta, Apple fu tra i precursori nella creazione di una struttura fiscale, nota come il “Double Irish with a Dutch Sandwich”, che le consentiva di spostare profitti in paradisi fiscali in tutto il mondo.

Apple ha creato due filiali irlandesi, oggi denominate *Apple Operations International* e *Apple Sales International*. Il governo irlandese ha offerto ad Apple incentivi fiscali in cambio di posti di lavoro, tuttavia, il vantaggio più significativo era che questo accordo consentiva ad Apple di inviare royalties su brevetti sviluppati in California all'Irlanda. Questo trasferimento era interno e semplicemente spostava fondi da una parte dell'azienda a una filiale estera. Di conseguenza, alcuni profitti venivano tassati alla tariffa irlandese di circa il 15%, invece della tariffa statunitense che sarebbe stata in quel periodo del 35%<sup>46</sup>. Inoltre, la seconda filiale irlandese, il “Double” (doppio) , permetteva ad altri profitti di fluire verso società esentasse nei Caraibi. Apple ha assegnato la proprietà parziale delle sue filiali irlandesi a *Baldwin Holdings Unlimited* nelle Isole Vergini britanniche, un paradiso fiscale, secondo documenti presentati lì e in Irlanda. “Siffatta architettura ha permesso ad Apple di far transitare le royalties percepite

---

<sup>45</sup> C. Duhigg, D. Kocieniewski, “How Apple Sidesteps Billions In Taxes”, The New York Times, 2012, disponibile al link: <https://www.nytimes.com/2012/04/29/business/apples-tax-strategy-aims-at-low-tax-states-and-nations.html>

<sup>46</sup> A. Manzitti, *Il “caso Apple” e la concorrenza fiscale internazionale*, 4/08/2019, pag 4, disponibile al link: [https://ddfzdmww8urne.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/08/05072041/FT-Contenzioso-Tributario\\_caso-apple\\_20200804.pdf](https://ddfzdmww8urne.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/08/05072041/FT-Contenzioso-Tributario_caso-apple_20200804.pdf)

sui brevetti sviluppati in California attraverso l'Irlanda, poi l'Olanda, successivamente ancora tramite l'Irlanda, per raggiungere infine le Isole Vergini, il cui livello di tassazione è estremamente ridotto”<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> Carbone, M., Bosco, M., Petese, L., “*La geografia dei paradisi fiscali*”, Ipsoa, Milano, 2014, pag. 479.

## CONCLUSIONI

L'analisi dei paradisi fiscali costituisce un argomento di cruciale rilevanza nell'ambito della finanza internazionale e della governance economica globale. Tale tematica sottolinea l'importanza di due aspetti fondamentali. In primo luogo, il fenomeno dei paradisi fiscali esercita un notevole impatto sull'arena economica globale. La presenza di giurisdizioni con tassazione agevolata o inesistente promuove una concorrenza fiscale dannosa, determinando una corsa al ribasso delle aliquote fiscali nei vari paesi, al fine di attrarre investimenti e capitali. Questo conduce, ineluttabilmente, a una contrazione delle entrate fiscali nazionali, con un impatto sfavorevole sui servizi pubblici essenziali, quali istruzione, assistenza sanitaria e sull'equità sociale. In secondo luogo, la trasparenza fiscale si configura come elemento critico per impedire attività illegali e il riciclaggio di capitali illeciti. L'opacità finanziaria correlata ai paradisi fiscali crea un ambiente favorevole alla corruzione e alla criminalità organizzata, con il potenziale di minare la stabilità delle economie su scala globale.

Riprendendo il concetto di paradiso fiscale, la presente tesi ha condotto un'analisi critica esaustiva di tali giurisdizioni, allo scopo di fornire una comprensione approfondita di cosa rappresentino i paradisi fiscali, delle loro caratteristiche peculiari e del contesto storico che ha favorito la loro evoluzione. Questo studio ha contribuito a far luce sulle motivazioni e i meccanismi sottostanti alla creazione dei paradisi fiscali, evidenziando altresì come sia possibile sfruttare le diverse agevolazioni fiscali offerte da diverse nazioni per convogliare i profitti verso giurisdizioni offshore e, in tal modo, eludere l'onere fiscale. Sono stati presentati numerosi esempi teorici con l'intento di illustrare concretamente le strategie utilizzate per il trasferimento dei profitti sia di imprese che di persone fisiche verso i paradisi fiscali. In particolare, sono stati esaminati gli schemi

architetturelle noti come “conduit” e il “Double Irish with a Dutch Sandwich”. Al fine di offrire un’illustrazione pratica delle dinamiche teoriche, è stato presentato un caso studio relativo all’applicazione del “Double Irish with a Dutch Sandwich” da parte di Apple, una delle aziende di maggiore risonanza mondiale. Tale esempio ha permesso di accompagnare una spiegazione teorica con una reale applicazione pratica, offrendo un quadro completo delle strategie di elusione fiscale impiegate da una delle più grandi aziende globali in termini di capitalizzazione.

L’analisi svolta fa emergere chiaramente le sfide che i paradisi fiscali pongono e le intricate dinamiche che li caratterizzano. Inoltre, mette in evidenza come le nazioni abbiano intrapreso sforzi significativi per contrastare l’abuso dei paradisi fiscali. Le misure promosse da organizzazioni internazionali, come l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e l’Unione Europea, hanno contribuito a migliorare la trasparenza fiscale mediante l’adozione dell’interscambio automatico di informazioni finanziarie e l’istituzione di liste nere per identificare le giurisdizioni non cooperative. Tuttavia, nonostante tali progressi, la capacità dei paradisi fiscali di adattarsi alle nuove normative e alle esigenze delle imprese e dei contribuenti rimane una sfida in corso.

Al fine di contrastare in maniera più efficace l’utilizzo dei paradisi fiscali, occorre considerare ulteriori strategie. In primo luogo, una maggiore cooperazione internazionale tra le nazioni risulta essenziale per lo sviluppo di normative più uniformi e rigide, al fine di colmare le lacune del sistema fiscale globale. In secondo luogo, è necessario promuovere la responsabilità sociale delle imprese, incoraggiando la trasparenza finanziaria e l’adesione a standard etici più rigorosi. Infine, l’educazione e la sensibilizzazione pubblica possono svolgere un ruolo chiave nell’indurre un cambiamento culturale verso una maggiore etica fiscale.

In sintesi, l’analisi dei paradisi fiscali rappresenta un campo di studio cruciale e in continua evoluzione. La sfida consiste nel bilanciare la necessità di promuovere

la competitività economica con quella di garantire una giustizia fiscale equa e la sostenibilità delle finanze pubbliche a livello globale. La ricerca e l'azione congiunta di governi, organizzazioni internazionali e settore privato sono fondamentali per affrontare questa complessa questione e promuovere una maggiore integrità nell'ambito finanziario globale.

## BIBLIOGRAFIA

Shaxson, N., *“Le isole del tesoro”*, Feltrinelli Editore, Milano, 2014.

Carbone, M., Bosco, M., Petese, L., *“La geografia dei paradisi fiscali”*, Ipsoa, Milano, 2014.

Santoro, A., *“L’evasione fiscale”*, Il Mulino, Bologna, 2010.

Concetti, Paolo (A.A. 2020/2021) *“Tassazione delle multinazionali e squilibri fiscali internazionali nell’era dell’economia digitale”*. Tesi di Laurea in Scienza delle finanze, Luiss Guido Carli, relatore Angelo Cremonese, [tesi di laurea triennale].

## SITOGRAFIA

OECD (1998), *Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*, OECD Publishing, Paris, disponibile al link:

[https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/harmful-tax-competition\\_9789264162945-en](https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/harmful-tax-competition_9789264162945-en)

Definizione della locuzione inglese *offshore*, disponibile al seguente link:

<https://fiscomania.com/irlanda-tassazione-impresa-agevolazioni/>

Consiglio dell'Unione Europea, *Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali*, disponibile al link

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>

Approfondimento sui Trattati di Roma, disponibile al link:

<https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-rome>

Definizione di elusione fiscale disponibile al seguente link:

<https://fiscomania.com/irlanda-tassazione-impresa-agevolazioni/>

Definizione di OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, disponibile al link:

<https://www.agenziacoesione.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/anticorruzione/ocse-organizzazione-per-la-cooperazione-e-lo-sviluppo-economico/>

Approfondimento su Base Erosion and Profit Shifting, disponibile al link:

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00941275.pdf>

*“Verso la Cooperazione Fiscale Globale: Progressi nell’Identificazione ed Eliminazione delle Pratiche Fiscali Dannose”* OECD PUBLICATIONS, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, disponibile al link:

<https://www.oecd.org/tax/harmful/2090192.pdf>

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su modalità concrete di rafforzamento della lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale, anche in relazione ai Paesi terzi, disponibile al link:

[https://www.senato.it/web/docuorc2004.nsf/4d9255edaa0d94f8c12576ab0041cf0a/86a11b381566e5a5c1257a2b0044da42/\\$FILE/COM2012\\_0351\\_IT.pdf](https://www.senato.it/web/docuorc2004.nsf/4d9255edaa0d94f8c12576ab0041cf0a/86a11b381566e5a5c1257a2b0044da42/$FILE/COM2012_0351_IT.pdf)

F. Pecorari, I. Viola, Il fisco che verrà. Paradisi fiscali: strumenti di contrasto a livello internazionale, europeo e nazionale, *“La gestione straordinaria delle imprese”*, 3/2019, disponibile al link:

[https://static1.squarespace.com/static/55a50b8ee4b00f4e23b93618/t/5d236c08ac694d000198245d/1562602506419/2019\\_08-07\\_GSI\\_FP-IV\\_Paradisi+Fiscali\\_Strumenti+di+Contrasto+a+Livello+Internazionale%2C+Europeo+e+Nazionale.pdf](https://static1.squarespace.com/static/55a50b8ee4b00f4e23b93618/t/5d236c08ac694d000198245d/1562602506419/2019_08-07_GSI_FP-IV_Paradisi+Fiscali_Strumenti+di+Contrasto+a+Livello+Internazionale%2C+Europeo+e+Nazionale.pdf)

Direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, disponibile al link:

<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/common-system-of-taxation-applicable-in-the-case-of-parent-companies-and-subsidiaries-of-different-european-union-member->

[states.html#:~:text=La%20direttiva%2C%20detta%20anche%20direttiva,a%20livello%20di%20societ%C3%A0%20madre](#)

Definizione di *thin capitalisation*, disponibile al link:

[https://www.treccani.it/enciclopedia/thin-capitalization\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/#:~:text=Regolamentazione%2C%20presente%20in%20diversi%20Paesi,sussidiarie%20dal%20loro%20reddito%20imponibile](https://www.treccani.it/enciclopedia/thin-capitalization_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/#:~:text=Regolamentazione%2C%20presente%20in%20diversi%20Paesi,sussidiarie%20dal%20loro%20reddito%20imponibile).

Definizione di *transfer pricing*, disponibile al link:

<https://www.ipsoa.it/wkpedia/transfer-pricing>

Approfondimento sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), disponibile al link:

<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-iii/capo-ii/art167.html#:~:text=I%20redditi%20imputati%20e%20determinati,imposta%20sul%20reddito%20delle%20societ%C3%A0>.

Fonte dell'elenco delle agevolazioni offerte dall'Irlanda alle società estere:

<https://fiscomania.com/irlanda-tassazione-impresa-agevolazioni/>

C. Duhigg, D. Kocieniewski, “*How Apple Sidesteps Billions In Taxes*”, The New York Times, 2012, disponibile al link:

<https://www.nytimes.com/2012/04/29/business/apples-tax-strategy-aims-at-low-tax-states-and-nations.html>

Articolo che riguarda la storia e l'evoluzione di Apple disponibile al seguente link:

[https://marketingtorino.it/la-storia-di-apple-lazienda-che-ha-rivoluzionato-il-mondo-della-tecnologia/#Laddio\\_a\\_Steve\\_Jobs](https://marketingtorino.it/la-storia-di-apple-lazienda-che-ha-rivoluzionato-il-mondo-della-tecnologia/#Laddio_a_Steve_Jobs)

Manzitti, *Il “caso Apple” e la concorrenza fiscale internazionale*, 4/08/2019, pag 4, disponibile al link:

[https://ddfzdmww8urne.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/08/05072041/FT-Contenzioso-Tributario\\_caso-apple\\_20200804.pdf](https://ddfzdmww8urne.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/08/05072041/FT-Contenzioso-Tributario_caso-apple_20200804.pdf)